



Statuto Società Pallacanestro Muraltese

I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

E' stata costituita in data 09 aprile 1952 a Muralto, per volontà di 13 (tredici) persone quali fondatori, un'associazione sportiva denominata Società Pallacanestro Muraltese, avente per scopo la pratica e lo sviluppo dello sport della pallacanestro.

La sede della Società è a Muralto.

Art. 2

La Società è affiliata a Ticino Basket (TB) ed a Swiss Basketball (SB).

II MEMBRI E RESPONSABILITA'

Art. 3

La Società è apolitica e aconfessionale ed è composta dalle categorie di soci sia di sesso maschile sia di sesso femminile:

- a) soci attivi: dai 15 anni, con diritto di voto, dai 18 anni con diritto di eleggibilità;
- b) soci juniori: fino a 14 anni, con diritto di voto solo tramite il rappresentante legale;
- c) soci onorari: soci con diritto di voto ma esentati dal pagamento della tassa sociale;
- d) soci sostenitori: privati ed enti pubblici che danno alla Società un volontario appoggio finanziario, ma che non hanno diritto di voto.

La Società risponde solo con il proprio capitale per le obbligazioni nei confronti di terzi, senza responsabilità personale dei soci.

III DOVERI DEI SOCI ATTIVI E JUNIORI

Art. 4

I doveri sono i seguenti:

- a) partecipare agli allenamenti collettivi ed alle competizioni;
- b) partecipare alle assemblee generali;
- c) disciplina e serietà;
- d) pagamento della tassa sociale per la stagione in corso.

Le tasse sociali sono fissate dall'assemblea su proposta del comitato.

Sono esentati dal pagamento: arbitri, allenatori, monitori, ufficiali al tavolo e i membri del comitato.

Eventuali dimissioni vanno presentate in forma scritta al comitato.



IV ORGANI SOCIALI

Art. 5

Gli organi della Società sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il comitato direttivo;
- c) la commissione tecnica.

Nel caso di necessità particolari possono essere costituite, dal comitato direttivo, delle commissioni speciali.

V ASSEMBLEA GENERALE

Art. 6

L'assemblea dei soci è l'organo supremo della Società.

Essa è convocata una volta l'anno, di norma entro il 30 settembre.

Essa è valida con qualsiasi numero di soci presenti.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal comitato direttivo su domanda scritta di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione è pubblicato sulla stampa locale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea generale.

L'ordine del giorno dell'assemblea generale sarà depositato e consultabile presso il segretariato dell'associazione. L'avviso sulla stampa ne farà menzione.

Art. 7

Le competenze dell'assemblea generale sono:

- a) l'approvazione della gestione sociale e dei conti con scarico al comitato;
- b) la nomina del presidente e del comitato;
- c) la decisione sull'espulsione di un socio dalla Società;
- d) la formulazione di proposte per l'esercizio futuro;
- e) l'approvazione delle tasse sociali;
- f) la modifica dello statuto;
- g) lo scioglimento della Società;
- h) la nomina dei membri onorari.

Art. 8

Le decisioni dell'assemblea sono valide anche per i non intervenuti.

Le stesse sono prese a maggioranza semplice e di solito per alzata di mano.

L'assemblea può decidere, sempre a maggioranza, lo scrutinio segreto.

Per le deliberazioni riguardanti i punti c), f), g) dell'art. 7 è richiesta l'adesione dei 4/5 degli aventi diritto di voto presenti all'assemblea generale.



VI COMITATO DIRETTIVO

Art. 9

Il comitato direttivo è composto da 4 a 11 membri, fra cui il presidente.

Il comitato direttivo sceglie fra i suoi membri il vicepresidente, il segretario e il cassiere. A queste ultime due cariche possono essere chiamate persone esterne al comitato.

È data la facoltà al comitato direttivo di eleggere i membri delle commissioni.

Il comitato direttivo (e le persone da questi elette) rimane in carica un anno ed è rieleggibile.

La firma del presidente e/o quella del segretario vincolano la società nelle pratiche amministrative. Se il segretario è persona esterna al comitato direttivo, sono richieste per le pratiche amministrative le firme collettive a due del presidente e del segretario.

Nelle pratiche contabili e finanziarie vincolano le firme del presidente e/o del cassiere. Se il cassiere è persona esterna al comitato direttivo, sono richieste per le pratiche contabili e finanziarie le firme collettive a due del presidente e del cassiere.

Il comitato direttivo da mandato a una società esterna per la revisione dei conti.

Nelle pratiche amministrative, contabili e finanziarie in assenza del presidente, il vicepresidente ne fa le veci e lo sostituisce.

Nelle decisioni, in caso di parità, il presidente ha voto decisivo.

VII COMMISSIONE TECNICA

Art. 10

La commissione tecnica è composta dagli allenatori con qualifica G+S, ed è coordinata da un responsabile nominato dal comitato.

Organizza con la collaborazione del comitato direttivo le gare e i tornei.

Fa rispettare il regolamento di gioco e tiene conto di tutto quanto è in stretta relazione con lo sport attivo (materiale, rapporti con TB, calendari e regolamenti, reclutamento e formazione degli allenatori e monitori).

Gli allenatori e i monitori sono responsabili dell'ordine e della disciplina.

Gli allenatori sono nominati dal comitato direttivo e il loro incarico è valido un anno. Essi sono rieleggibili.

VIII FINANZE

Art. 11

La Società non ha carattere speculativo e provvede al suo regolare funzionamento mediante le quote sociali, i sussidi, gli utili conseguiti nelle gare e nelle manifestazioni extra-sportive e da eventuali donazioni.

La Società risponde di fronte a terzi unicamente con il patrimonio sociale.

Il comitato direttivo è responsabile di fronte alla Società per tutto il patrimonio finanziario sociale a lui affidato.



IX ORGANO DI REVISIONE

Art. 12

Di principio, la revisione dei conti viene affidata ad una società esterna.

X DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 13

La società non esige alcun attestato di salute al momento dell'iscrizione di un socio, essa declina però in seguito qualsiasi responsabilità ad essa attribuitole concernente lo stato fisico dello stesso.

Art. 14

Un socio che arbitrariamente agisce in modo contrario agli interessi della società o che si rifiuta di sottostare alle decisioni prese dalla stessa o dal comitato, oltre a rispondere del danno causato, può essere ammonito, sospeso, o dietro approvazione dall'assemblea, espulso (vedi art. 7 lett. d).

Art. 15

Eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al comitato entro il 31 marzo, che le esamina e le sottopone all'assemblea.

XI SCIoglimento

Art. 16

La società può essere sciolta mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria con la maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto di voto.

Un eventuale patrimonio e fondo cassa saranno consegnati al Municipio e riservati a una futura altra Società Pallacanestro Muraltese.

Se dopo 10 (dieci) anni non sorge alcun'altra società di pallacanestro, la somma sarà devoluta a opere di beneficenza.

XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto fa stato il regolamento e lo statuto di Swiss Basketball.

Il presente statuto, approvato dall'assemblea generale del 21 settembre 2018, annulla e sostituisce quello finora in vigore.

Muralto, settembre 2018



Il primo statuto è stato discusso ed approvato dall'Assemblea del 28 aprile 1952.
Modificato dall'Assemblea generale del 15 febbraio 1954.
Modificato dall'Assemblea generale del 09 febbraio 1955.
Modificato dall'Assemblea generale del 07 settembre 1970.
Modificato dall'Assemblea straordinaria del 18 giugno 1993.
Modificato dall'Assemblea generale del 04 settembre 1997.
Modificato dall'Assemblea generale del 04 giugno 2004.
Modificato dall'Assemblea generale del 10 giugno 2009.
Modificato dall'Assemblea generale del 21 settembre 2018.